

[illegible]

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

ARTICOLO 2 – SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE

2.2 Il trasferimento della sede legale, ad opera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

2.3 Potranno essere costituite sedi secondarie in Italia, la cui organizzazione e il cui funzionamento potrà, eventualmente, essere disciplinato da un apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 — DURATA

3.1 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli associati (di seguito, anche "soci") in sessione straordinaria, a norma del presente Statuto.

ARTICOLO 4 – SCOPI E FINALITÀ

4.1 L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività in favore di associati come pure di terzi, nell'ambito della cultura, dell'educazione e del sostegno dei bambini, dei giovani e dei soggetti bisognosi c/o svantaggiati, in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari, nel territorio della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, del Comune di Mirandola, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'azione dell'Associazione sarà, in particolare, rivolta a:

a) raccogliere fondi per sovvenzionare:

- le attività degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado e le attività di supporto all'azione didattica e formativa;
- la realizzazione di progetti formativi, educativi e di crescita e sviluppo culturale e sociale dei bambini e dei giovani;
- le attività di centri terapeutici e di assistenza, nonché di comunità di convivenza e simili;

- le attività di centri di aggregazione giovanile, nonché le attività varie, continuative od occasionali, rivolte all'area minorile scolastica ed extra-scolastica;
- le attività di servizi, anche domiciliari di assistenza di base, sostegno e riabilitazione di soggetti, anche minori, in stato di bisogno, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso centri di accoglienza, centri di recupero, centri diurni, comunità alloggio e simili;
- l'effettuazione di servizi di accompagnamento, di trasporto e simili di bambini e di soggetti in stato di bisogno;
- la realizzazione e/o gestione di strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, fisico od economico;
- le attività di sostegno volte al reinserimento familiare, lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati;
- le attività di sostegno, riqualificazione e sviluppo del territorio locale e regionale, garantendo un ruolo propulsivo verso le istituzioni, per realizzare coerenti iniziative in favore di cui si trova in situazioni di bisogno e difficoltà;
- l'attività di altri enti impegnati nel "sociale";

b) promuovere attività culturali, ricreative e di aggregazione anche tramite il finanziamento e l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli artistici (quali, concerti, opere teatrali, cabaret, ecc.);

c) promuovere processi di valorizzazione delle risorse umane con riferimento alle giovani generazioni;

d) promuovere attività finalizzate a prevenire il disagio e l'emarginazione, offrendo e/o favorendo occasioni di inserimento in esperienze formative-professionalizzanti e lavorative.

e) attuare e promuovere iniziative di sostegno per la riqualificazione e lo sviluppo del territorio e per il miglioramento della qualità della vita nello stesso.

4.2 L'Associazione, inoltre, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà organizzare conferenze, convegni e manifestazioni e svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera secondaria e strumentarle a quelle di interesse generale, di cui al paragrafo 4.1.

4.3 In conformità e nel rispetto di questi principi, l'Associazione riconosce a tutti i suoi membri, come a tutte le persone con le quali essi collaborano, il diritto inalienabile di perseguire il pieno sviluppo della propria personalità, secondo le convinzioni della propria coscienza.

ARTICOLO 5 - SOCI

5.1 Sono soci dell'Associazione:

- i soci Fondatori;

- i soci Effettivi.

5.2 Il numero dei soci è illimitato.

5.3 Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; essi mantengono la loro qualifica a vita, senza che questo dia origine a diritti o doveri diversi da quelli previsti per i soci nel presente Statuto, facendo parte di una categoria onorifica e ad esaurimento.

5.4 Sono soci Effettivi tutti i soci Fondatori, le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, che accettano gli scopi fissati dallo Statuto e che siano intenzionati a dare il proprio contributo, sia personale sia finanziario, al perseguimento degli stessi.

5.5 Chi intende essere ammesso a socio Effettivo dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, presentando e sottoscrivendo un'apposita domanda, con indicazione delle proprie generalità.

5.6 Con la firma della domanda di ammissione, il candidato socio si impegna ad attenersi alle disposizioni del presente Statuto e a osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

5.7 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà, che assumerà i diritti e i doveri previsti nel presente Statuto.

5.8 In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, la stessa dovrà essere presentata dal legale rappresentante *pro-tempore* del soggetto che richiede l'adesione.

5.9 È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione a socio, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della stessa.

5.10 Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente del Consiglio Direttivo; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione in seduta "ordinaria".

5.11 L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a Libro soci, previo pagamento della quota associativa annuale, dà diritto immediato ad acquisire la qualifica di "socio".

5.12 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa. La sua validità è legata al pagamento della quota associativa annuale, il cui ammontare è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo.

5.13 Sono fatti salvi:

(i) il diritto di recesso, da esercitarsi da parte del socio mediante formale comunicazione al Consiglio Direttivo;

(ii) l'esclusione del socio, da deliberarsi dal parte del Consiglio Direttivo, allorquando si manifestino motivi di incompatibilità del socio con le finalità del presente Statuto e con gli eventuali Regolamenti. L'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione in seduta "ordinaria".

ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 Ad ogni socio sono attribuiti pari diritti e doveri.

6.2 Tutti i soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno il diritto di:

- frequentare i locali sociali e quelli in disponibilità dell'Associazione e consentirne l'accesso ai propri famigliari;
- servirsi delle attrezzature, degli impianti e dei servizi in uso all'Associazione;
- utilizzare il materiale didattico e informativo messo loro a disposizione dall'Associazione avendone la massima cura;
- prendere parte agli eventi e alle manifestazioni promosse dall'Associazione e da altri enti che con essa collaborano;
- intervenire, discutere e votare alle assemblee dei soci, direttamente in caso di maggiore età ovvero tramite colui che ne esercita la potestà in caso di minore età;
- presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo, direttamente in caso di maggiore età ovvero tramite colui che ne esercita la potestà in caso di minore età.

6.3 I soci sono tenuti a:

- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- versare puntualmente la quota associativa annuale, nella/e misura/e e con le modalità stabilita/e annualmente dal Consiglio Direttivo; la quota associativa non è rivalutabile, ma variabile; non è trasmissibile neanche in caso di morte e non verrà rimborsata né al socio receduto, né al socio escluso;
- versare puntualmente la quota integrativa per usufruire degli eventuali servizi loro dedicati, nella/e misura/e stabilita/e annualmente dal Consiglio Direttivo;
- comportarsi in modo irreprensibile, sia nei locali sociali e in quelli in disponibilità dell'Associazione, sia fuori dagli stessi, improntando la loro condotta a un elevato senso di onestà, moralità, lealtà e socialità, non dovendo in alcun modo turbare, con il loro comportamento, la vita dell'Associazione;

- non svolgere attività contrastanti con i fini dell'Associazione o che arrechino disturbo ad altri soci o nocimento all'immagine, alle strutture o alle attrezzature dell'Associazione;
- risarcire gli eventuali danni, in qualsiasi modo provocati, sia direttamente, sia ad opera di suoi ospiti o familiari, anche minori, ai locali, agli oggetti, ai materiali, alle attrezzature, ad altri beni di proprietà o a disposizione dell'Associazione.

ARTICOLO 7 – DOMICILIO DEI SOCI

7.1 I soci si intendono a tutti gli effetti domiciliati nel luogo indicato nella domanda di ammissione e, in caso di modifica successiva, sono tenuti a comunicare formalmente al Consiglio Direttivo il nuovo domicilio, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta modifica.

7.2 Il domicilio dei soci dovrà essere debitamente e tempestivamente trascritto nel Libro Soci, a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 – PATRIMONIO ED ENTRATE

8.1 Il "patrimonio" dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'ente sia in caso di suo scioglimento ed è formato:

- a) dal Fondo di dotazione, costituito da quote e contributi in denaro versati dagli associati all'atto di costituzione dell'Associazione e durante la vita dell'Associazione;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali avanzi di gestione accantonati a riserva.

L'Associazione trae, inoltre, le risorse finanziarie ed economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi integrativi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) proventi da cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentarle a quelle di interesse generale, di cui al paragrafo 4.1 e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;



- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come, ad esempio, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

8.2 È vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, sia durante la vita dell'Associazione sia in seguito al suo scioglimento e salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; sussistendo l'obbligo di destinarli allo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

10.2 Essa è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni "ordinarie" e "straordinarie" e all'attuazione delle decisioni dalla stessa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

10.3 L'Assemblea dei soci, in seduta "ordinaria", delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell'Assemblea dei soci da tenersi in seduta "straordinaria".

10.4 Spettano all'Assemblea in sessione "ordinaria":

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione del Presidente;
- c) l'elezione dell'Organo di controllo;
- d) l'elezione del Revisore legale dei conti;
- e) l'approvazione del rendiconto finanziario ed economico;
- f) l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- g) la decisione ultima in merito all'esclusione dei soci;
- h) la deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione e alla programmazione dell'attività dell'Associazione, che le vengono sottoposte.

10.5 Spettano, invece, all'Assemblea in sessione "straordinaria":

- a) la deliberazione in merito alle modificazioni dello Statuto;

b) le deliberazioni in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla nomina del/i Liquidatore/i.

10.6 La convocazione dell'Assemblea dei soci viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, fax o mail e deve essere indirizzata a tutti i soci, ai componenti del Consiglio Direttivo e ai componenti dell'Organo di controllo (se nominato), almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

10.7 L'Assemblea dei soci deve essere convocata, in sessione "ordinaria", almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto finanziario ed economico.

10.8 L'Assemblea dei soci si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta formale (a mezzo lettera raccomandata, fax o mail) al Consiglio Direttivo, con indicazione delle materie da trattare, da parte dell'Organo di controllo (se nominato) o da parte di almeno un terzo dei soci; la convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.

10.9 L'Assemblea dei soci, in sessione "ordinaria", in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati. L'Assemblea dei soci, in sessione "ordinaria", delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione.

10.10 L'Assemblea dei soci, in seduta "straordinaria", è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. L'Assemblea dei soci, in seduta "straordinaria", delibera con il voto favorevole:

- della maggioranza dei soci presenti, per la modifica dello Statuto;
- dei tre quarti dei soci, per lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;

10.11 Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa-un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due soci.

10.12 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente c, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

10.13 La nomina del Segretario è fatta da colui che presiede l'assemblea.

10.14 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale, sottoscritto da colui che la presiede e dal Segretario.

ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari di membri, compreso fra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette); il numero dei membri del Consiglio Direttivo è determinato dall'Assemblea dei soci.

11.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

11.3 L'Assemblea dei soci nomina il Presidente del Consiglio Direttivo.

11.4 Il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente e fissa le responsabilità e i poteri dei Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

11.5 Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i suoi membri, un Tesoriere, a cui affidare la gestione delle operazioni finanziarie afferenti all'attività dell'Associazione, con delega, anche di firma, a intrattenere rapporti e operare con gli istituti di credito di riferimento.

11.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano argomenti su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

11.7 La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o mail, da spedirsi non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, almeno il giorno prima dell'adunanza.

11.8 Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti dello stesso e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

11.9 I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, devono essere conservati agli atti.

11.10 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) predisporre il rendiconto finanziario ed economico;
- c) predisporre Regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;

e) determinare la/c quota/e associativa/e annuale/i e gli eventuali contributi integrativi, che i soci sono tenuti a versare;

f) deliberare in merito alla domanda di ammissione a socio, ovvero delegare il compito a uno o più Consiglieri;

g) deliberare in merito al recesso e all'esclusione dei soci;

h) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;

l) redigere i programmi delle attività sociali previste da Statuto, vigilare sul buon funzionamento e provvedere al coordinamento delle stesse.

11.11 In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Consiglieri come pure in caso di loro decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 2 (due) sedute consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli; i Consiglieri così nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci nella riunione immediatamente successiva della stessa.

11.12 Il Consiglio Direttivo potrà, invero, deliberare di non procedere a nessuna sostituzione fino alla successiva riunione dell'Assemblea dei soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo amministrativo fino alla sua naturale scadenza.

11.13 Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei soci, affinché questa provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE

12.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

12.2 Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché la stessa Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

12.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.



12.4 In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

12.5 In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 (quindici) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'Assemblea dei soci può eleggere un Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti; l'Assemblea dei soci è tenuta ad eleggerlo quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

13.2 La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

13.3 L'Assemblea dei soci nomina il Presidente dell'Organo di controllo.

13.4 L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi, scadendo alla data di approvazione, da parte dell'Assemblea dei soci, del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

13.5 I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

13.6 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile; i requisiti previsti nella predetta norma devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.7 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.8 L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.9 L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale, qualora sia predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 dello stesso decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

13.10 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.11 L'Assemblea dei soci potrà decidere di nominare, in luogo di un Organo di controllo collegiale, un Organo di controllo "monocratico", che avrà le funzioni, i compiti, le prerogative e gli oneri dell'Organo di controllo collegiale e resta in carica tre esercizi, scadendo alla data di approvazione, da parte dell'Assemblea dei soci, del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

ARTICOLO 14 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

14.1 L'Assemblea dei soci deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione, legale iscritti nell'apposito registro, quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017; l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

14.2 La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 15 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO FINANZIARIO ED ECONOMICO

15.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto finanziario ed economico da presentare all'Assemblea dei soci.

15.3 Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.4 Il rendiconto finanziario ed economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

ARTICOLO 16 – SCIoglimento

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta "straordinaria"; in quella sede dovrà essere nominato un Liquidatore ovvero un collegio di Liquidatori, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, incassi i crediti ed estingua le obbligazioni in essere.

16.2 L'Assemblea dei soci, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà – previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge – di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore, che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 17 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

17.1 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro dei Soci, Libro dell'Assemblea dei Soci, Libro

Chas. W. Lee & Co. Agents
New York

Chas. W. Lee & Co. Agents
New York

Chas. W. Lee & Co. Agents
New York

Chas. W. Lee & Co. Agents
New York

Chas. W. Lee & Co. Agents
New York

Chas. W. Lee & Co. Agents
New York

Gabriel Cappuccini
Eduardo Mabe
Pope Pius
Luis M.
Manuel L.
Pope Pius
Juan Ponce